



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 1-2012  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VII - n. 1-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. Balsamo  
S. Testa Bappenheim  
F. Falanga  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione civile relativa al primo numero dell'anno 2012 della Rivista Diritto e Religioni riporta in primis il testo del Decreto legislativo n. 150 del 2011, riguardante le Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

La parte giurisprudenziale vede la pubblicazione di quattro sentenze della Corte di Cassazione riguardanti il matrimonio in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed, inoltre, una sentenza del Tribunale di Torino riguardante una controversia, avente come oggetto il contratto d'opera intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale, per l'attività svolta da quest'ultimo innanzi al Tribunale Ecclesiastico.

La sezione si arricchisce di ulteriori due pronunce della Suprema Corte. La prima, portata all'attenzione, riguarda lo status di rifugiato in relazione alle persecuzioni religiose; la seconda sentenza verte sul riconoscimento dell'ora di religione ai fini della ricostruzione della carriera.

## Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150

### Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

(*omissis*)

#### Articolo 31

##### *Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

(*omissis*)

#### Articolo 34

##### *Modificazioni e abrogazioni*

(...) 32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione»;

b) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;

c) all'articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l'ese-

cuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale»;

d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati. (...)

## **Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile Sentenza 08 febbraio 2012, n. 1780**

### **Matrimonio concordatario – Delibazione – Sentenza ecclesiastica – Indissolubilità del vincolo coniugale – Ordine pubblico – Convivenza prolungata**

*Pur meritando adesione l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la successiva convivenza prolungata è da considerarsi espressiva della volontà di accettazione del matrimonio-rapporto con conseguente incompatibilità dell'esercizio postumo dell'azione di nullità (cfr. Cass. 1343/2011; 19809/2008), si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità. In tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula, pertanto, che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, – che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo – bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)



## **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile** **Sentenza 16 febbraio 2012, n. 2294**

### **Status di rifugiato – Persecuzioni religiose – Protezione minima – Mancato recepimento del diritto comunitario**

*Non è possibile rigettare la richiesta di riconoscimento di rifugiato da parte di un cittadino straniero sulla base della possibilità, prospettata da giudice, che il ricorrente avrebbe potuto recarsi a vivere in un'altra regione del Paese senza incorrere in rischi per la persecuzione religiosa di cui era oggetto.*

*Quest'ultima motivazione non può essere accettata in quanto prevista dall'articolo 8 della direttiva 2004/83/CE in materia di norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta perché, nel caso dell'Italia, tale articolo non è stato recepito nel d.lgs. n. 251 del 2007. Pertanto, questa disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie. Conseguentemente la Corte d'appello non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio Paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti.*

Fonte: [www.asgi.it](http://www.asgi.it)

## **Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile** **Sentenza 01 marzo 2012, n. 3227**

### **Matrimonio concordatario – Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Esclusione del bonum prolis – Accertamento della conoscibilità della simulazione unilaterale**

*Il giudice civile ai fini della delibazione di una sentenza ecclesiastica pro nullitatis matrimonii, pronunciata per esclusione del bonum prolis, può dissentire dalla valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico, ma ciò può fare dando conto delle ragioni del diverso convincimento da conseguire sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza nella sentenza oggetto del riconoscimento statale, incorrendo altrimenti in un palese vizio motivazionale.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile** **Sentenza 05 marzo 2012, n. 3378**

**Matrimonio concordatario – Delibazione – Sentenza ecclesiastica – Indissolubilità del vincolo coniugale – Ordine pubblico – Diritto di difesa – Principio del contraddittorio – Riserva mentale**

*Se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione di uno dei bona matrimonii da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile** **Sentenza 15 marzo 2012, n. 4184**

**Matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero – Intrascrivibilità – Stabile convivenza – Effetti civili – Libertà matrimoniale – Ordine pubblico internazionale**

*Sebbene l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza, rientri nel novero delle formazioni sociali, di cui all'art. 2 Cost., non si può riconoscere il diritto, alle persone dello stesso sesso, di contrarre matrimonio all'interno del nostro Paese o, comunque, di vedere riconosciuto in Italia siffatto matrimonio contratto all'estero.*

*Infatti, mancando a livello Europeo ed extra Europeo una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso, non si può prescindere dall'esaminare la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti nei vari Stati agli istituti dell'ordinamento nazionale, non potendo attuarsi con lo strumento della trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare che deve trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**

### **Sentenza 28 marzo 2012, n. 4961**

#### **Ora alternativa – Insegnanti – Servizio pre-ruolo – Attività alternative alla religione cattolica – Scuola – Ricostruzione di carriera**

*Il servizio pre-ruolo prestato, quale insegnante di attività alternative alla religione cattolica, è riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera, sempre che tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)

## **Tribunale di Torino**

### **Sentenza 17 gennaio 2012, n. 263**

#### **Avvocato rotale – Prestazione d’opera intellettuale – Contratto d’opera professionale – Risarcimento del danno – Contenuto falso e tendenzioso del libello – Imperizia e grave colpa – Tribunale ecclesiastico – Giudice ordinario – Giurisdizione**

*La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale, relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al Tribunale ecclesiastico, non esclude il carattere civilistico del rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice italiano.*

*Del resto, non è possibile escludere la giurisdizione italiana, la quale, in questo caso, attiene proprio al fatto che il danno lamentato dalla parte sarebbe derivato dall’esercizio di un’attività giurisdizionale che è dalla normativa concordataria sottratta alla giurisdizione del Giudice italiano, ciò che non vale per il contratto d’opera professionale del legale rotale, contratto d’opera retto, come già chiarito sopra, dalla disciplina del nostro codice civile.*

*Sarà poi il caso di aggiungere che la disciplina citata dal Giudice di Pace, vale a dire l’art. 5, § 5 del decreto della Conferenza Episcopale Italiana del 30 marzo 2001, costituisce un provvedimento normativo del tutto estraneo all’ordinamento italiano. Esso non può pertanto in alcun modo essere invocato per risolvere la questione, tutta di pertinenza del diritto italiano, concernente la sottoponibilità o meno al Giudice italiano di domande attinenti, come quella in esame, agli effetti di un contratto d’opera professionale stipulato tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale italiano, in base alla norme sul contratto d’opera intellettuale contenute nel nostro codice civile.*

Fonte: [www.olir.it](http://www.olir.it)